"culla" e la "tomba". A tale fine assumevano particolare importanza, nel quadro della gerarchia nella gestione dei rifiuti, i concetti di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti in un quadro generale ove il produttore di un bene si inserisce fattivamente nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. L'iniziativa normativa nazionale, derivante dal recepimento ed attuazione della direttiva 2008/98/CE, era volta a favorire e incoraggiare i produttori allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di beni adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, fossero adatti ad un recupero adeguato e sicuro e ad uno smaltimento compatibile con l'ambiente. In quest'ottica rileva la nuova formulazione dell'articolo 179 del TUA assunta con l'introduzione del citato decreto legislativo n. 205/2010 allorquando veniva definita la gerarchia nella gestione dei rifiuti da esplicarsi attraverso azioni che prioritariamente disponevano, nell'ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio. L'idea del centro di riuso nasce in prima istanza dalla gerarchizzazione di azioni che, per l'appunto, privilegia la preparazione per il riutilizzo e, per conseguenza logica, il riuso. Difatti il decreto legislativo n. 205/2010, introducendo l'articolo 180-bis nel TUA, disponeva da parte delle PPAA la promozione di forme di riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, operazioni da potersi compiere a seguito dell'emanazione di appositi decreti ministeriali necessari a definirne i contorni operativi. Secondo l'orientamento deducibile da alcuni elementi presenti in questi interventi normativi, la discriminante tra la "preparazione per il riutilizzo" ed il "riutilizzo" (riuso) risiedeva nella veste giuridica del materiale/bene/oggetto che si determina sulla base delle sue condizioni. Nella "preparazione per il riutilizzo" si presupponeva che il materiale gestito avesse acquisito la qualifica di rifiuto e questo potesse comunque essere sottoposto ad operazioni di controllo, pulizia (ed eventualmente anche di smontaggio e riparazione) al fine di essere preparato affinchè fosse reimpiegato senza ulteriore trattamento. Il "riutilizzo", di contro prevedeva la non configurabilità dell'oggetto o del materiale quale rifiuto e pertanto esso poteva essere immediatamente reimpiegato per la medesima finalità per la quale era stato concepito. In quest'ultimo caso la qualificazione era quella di "bene usato" di immediata fruibilità. La nuova impostazione concettuale derivante dallo sviluppo normativo e tesa al riutilizzo quale formula tendente alla circolarità ha ottenuto una successiva evoluzione attraverso l'emanazione e l'introduzione del decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha determinato ulteriori e più incisive modifiche al TUA. Con esse, ed in particolare con la modifica dell'articolo 181, è stata introdotta l'idea del "centro di riuso" quale spazio per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti. In un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti in simbiosi con il principio del riutilizzo, il comma 6 dell'articolo 181, nella sua ultima formulazione determinata dal decreto legislativo n. 116/2020, consente ai comuni di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al

riutilizzo. In definitiva, l'attuale dispositivo normativo traccia due direttrici in ordine ai beni di cui il detentore ha intenzione di disfarsi. Una converge verso la qualificazione del bene in rifiuto. In questo caso l'oggetto potrà essere conferito al centro di raccolta per il successivo invio alla filiera del recupero ovvero potrà essere preparato per il riutilizzo laddove ne ricorrano le condizioni. Una seconda linea prevede che il bene o l'oggetto non assuma la qualificazione giuridica di rifiuto potendo così essere immediatamente commercializzato, presso un centro di riuso, come bene immediatamente utilizzabile da altro fruitore. In relazione alla gestione dei rifiuti ingombranti, data la loro peculiarità merceologica, appare evidente che essi se regolarmente raccolti o comunque gestiti sin dalla originaria dismissione, sia da incaricati del servizio di igiene urbana sia da operatori privati autorizzati, possano essere canalizzati presso i centri di raccolta comunali o presso i centri di riuso a seconda delle loro condizioni e quindi, in quest'ultimo caso, gioverebbero della possibilità di essere immediatamente utilizzati per il medesimo scopo per cui furono in origine realizzati. L'apertura normativa ad un mercato dell'usato tenta perciò di sottrarre beni ed oggetti alla logistica dei rifiuti determinando quale conseguenza indiretta l'avvio a smaltimento di un minor quantitativo di materiale. Rete ONU, nei documenti forniti alla Commissione dichiara che "*…non esistono differenze merceologiche tra beni durevoli avviati ai flussi del riutilizzo e beni durevoli che sono rifiuti preparabili per il riutilizzo. Nel caso della preparazione per il riutilizzo, senza dubbio una quota pari a circa il 50% del flusso disponibile per essere reimmesso in circolazione avrebbe bisogno di interventi di riparazione/restauro/ricondizionamento…*". Si tratta di una precisazione che, aldilà dei numeri, appare logica. La stessa Rete ONU, in collaborazione con il Centro di Ricerca Occhio del Riciclone ha stimato un fatturato globale di circa 2 miliardi annui a fronte di un totale di persone impiegate compreso tra le 80.000 e le 100.000 unità. Inoltre nel Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018, realizzato da Occhio del Riciclone e Utilitalia, si stima che questi fatturati e questi indicatori di impiego corrispondano a circa 500.000 tonnellate annue di beni durevoli riutilizzati alle quali, in presenza di sistemi di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, si potrebbero aggiungere altre 600.000 tonnellate di beni durevoli. Si tratterebbe, in buona sostanza, di beni sottratti alla logica dello smaltimento in discarica. Questa nuova visione tenta di vitalizzare e regolamentare un mercato sinora orbitante in un'area grigia collocata in un perimetro ove spesso gli operatori delle raccolte informali (c.d. svuota-cantine) si trovavano più o meno inconsapevolmente a gestire rifiuti senza avere il possesso dei prescritti titoli autorizzativi. Altresì, attraverso la pratica della preparazione per il riutilizzo si ravvisa lo spazio per la creazione di un asse economico per operatori di settore interessati a condurre una gestione privilegiata di rifiuti da ricondizionare al fine di essere reimmessi nel mercato della "seconda mano" e dell'usato. Una nota di rilievo e di riserva, in questo sistema che si vanta di esprimere un alto grado di sostenibilità e circolarità, alberga nella circostanza secondo cui la norma consente la promiscuità e la tra interoperatività tra centri di raccolta (rifiuti) e centri di riuso (non rifiuti) (articolo 181 comma 6 del TUA). Questa stretta vicinanza anche sotto il

profilo operativo potrebbe in astratto condurre ad uno spostamento non regolato e non rendicontato, quindi tecnicamente illegale, di materiali, beni ed oggetti dalla sfera giuridica dei rifiuti a quella dei non rifiuti e viceversa. In verità, come ricostruisce Rete ONU, esiste già un consolidato mercato dell'usato che si basa sulla presenza di differenti tipologie di soggetti. Si va dai negozi dell'usato in conto terzi agli ambulanti per arrivare agli operatori informali. Per cui questi addetti ai lavori potrebbero facilmente entrare all'interno della logica stabilita dalla nuova normativa di settore. Esistono però dei limiti e delle incongruenze che in parte già penalizzano il settore ed in parte scoraggiano l'avvio di un processo di implementazione. Uno dei temi è quello della sostenibilità operativa ed economica dell'attività di vendita in conto terzi. A questo va aggiunto il problema legato all'applicazione dell'IVA al bene usato a causa della farraginosità dei calcoli richiesti o per l'inadeguatezza dei codici ATECO di riferimento. Il peso dell'IVA piena su oggetti di valore esiguo diminuisce significativamente le probabilità di raggiungimento dei punti di equilibrio economici. Un ulteriore fattore limitativo al riuso è quello legato all'obsolescenza programmata laddove l'affermazione di prodotti realizzati appositamente con scarsa qualità al fine di contrarre i costi rendono più difficile il riutilizzo dei beni durevoli. Non di rado il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, anche ingombranti, è legato alle attività di raccolta e ritiro informali. Rete ONU ha stimato che solo un quinto degli operatori dell'usato ambulanti operi con legittima personalità giuridica atteso che il livello di tassazione vigente spinge di fatto verso un materiale istinto di sopravvivenza che sposta gli operatori verso il modo del sommerso. Oltretutto nel segmento degli ambulanti l'informalità è diffusa anche a causa dell'esistenza di opache operazioni di approvvigionamento dei beni da destinare al mercato dell'usato. Nel caso dello sgombero locali (c.d. svuota-cantine) sussiste l'abitudine diffusa di smaltire i materiali non riutilizzabili in modo improprio abbandonando tali rifiuti anche in aree pubbliche o aperte al pubblico o, nel migliore dei casi, accedendo impropriamente presso i centri di raccolta comunali. Tale fenomeno si verifica anche a causa degli elevati costi di smaltimento applicati agli operatori per i rifiuti da questi generati nelle attività di preparazione al riutilizzo. In ultimo va segnalata la deregolamentazione del settore derivante dall'abrogazione delle definizioni contenute negli articoli 121 e 124 del TULPS (Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori) in seguito ai decreti applicativi della legge 114/98 sul commercio. In conseguenza di tale modifica normativa è scomparsa ogni forma di riconoscimento giuridico degli operatori che un tempo raccoglievano e rivendevano beni usati. Ad oggi gli spazi e le attività per esercitare la "preparazione al riutilizzo" hanno legittimazione giuridica in forza di quanto stabilito prima dal decreto legislativo n. 205/2010 e successivamente dal decreto legislativo n. 116/2020. Inoltre con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato) è stato previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo. L'unico limite a tutto ciò risiede nel fatto che ad oggi, a distanza di almeno 10 anni, si attende ancora l'emanazione dei

decreti attuativi. Questo vulnus rappresenta il principale ostacolo alla reimmissione in circolazione e sul mercato delle 600.000 tonnellate di beni durevoli riutilizzabili.

3.5 Fattori determinanti il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ingombranti

Il fenomeno degli abbandoni costituisce un problema spesso atomizzato in una molteplicità di microeventi posti in essere, in parte, da privati cittadini o da piccoli operatori artigianali e microimprese individuali che a fronte di una difficoltà nel disfarsi dei rifiuti da loro raccolti o comunque prodotti e detenuti ovvero nel tentativo di abbattere i costi legati alle rispettive attività professionali optano per disfarsi illecitamente dei materiali di risulta. Parallelamente si assiste anche alla presenza di attività illecite più strutturate quali, ad esempio, quelle organizzate dei c.d. "svuota-cantine" i quali in maniera strutturata e continuativa, operano nell'alveo dell'illegalità raccogliendo rifiuti presso le utenze domestiche e non domestiche e le loro pertinenze disfacendosi poi di parte di questi materiali in maniera illecita e non conforme alle normative ambientali. Da tali oggetti, nel loro complesso, una volta estratte le parti di maggior pregio sotto il profilo economico, ne residua un'aliquota che sovente, in base alle motivazioni sopra addotte (abbattimento dei costi, difficoltà di disfarsi illecitamente) finisce per essere abbandonata in aree pubbliche o private. Trattandosi in molti casi di eventi illeciti di limitata entità, ma che sommati tra loro innescano l'insorgenza del fenomeno che nella sua complessità conduce sovente ad un significativo degrado ambientale, anche la leva della deterrenza basata sullo strumento sanzionatorio trova scarsa rispondenza in termini di risultati. Rileva a tal riguardo il fatto che la fattispecie dell'abbandono di rifiuti, prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del *3 aprile 2006, contempli essenzialmente la somministrazione nei confronti dell'autore del fatto di una sanzione amministrativa d 300 a 3000 euro che in forza del dettato di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 si sostanzia nel pagamento in misura ridotta pari a 600 euro. Molto spesso tale articolato risulta completamente sconosciuto al cittadino che si rende autore dell'abbandono. Egli agisce, sovente, mosso da una scarsa sensibilità ambientale; motivato dall'assenza di idonei servizi d'intercettazione di detti rifiuti da parte delle società incaricate dalle amministrazioni comunali alla gestione dei rifiuti urbani e dalla carenza di adeguate informazioni* sul tema. In base all'articolo 183 del TUA, modificato secondo la formulazione di cui al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, vengono definiti rifiuti urbani *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti*

ingombranti, ivi compresi materassi e mobili nonché *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico*. Appare di tutta evidenza il fatto che i rifiuti ingombranti, ancorchè abbandonati, rimangano assoggettati alla categoria dei rifiuti urbani divenendo così oggetto di gestione da parte delle amministrazioni comunali attraverso le società incaricate alla raccolta e trattazione di tali materiali in base a quanto disposto dall'articolo 198 del citato TUA. La raccolta e rimozione dei rifiuti urbani abbandonati e giacenti nelle aree pubbliche o in quelle ad esse assimilate comporta per i bilanci delle amministrazioni comunali oneri spesso significativi. In particolare nelle grandi realtà metropolitane il fenomeno si presenta in forma endemica e significativa tanto da contemplare l'esborso per le casse pubbliche di somme definite extra Ta.Ri. in quanto non ascrivibili ad alcuna utenza registrata ma comunque suscettibili di esborso a carico delle amministrazioni che risultano responsabili, in forza di legge, per l'obbligo di rimozione di tali rifiuti. In aggiunta, in base al dispositivo di cui all'articolo 192 comma del citato testo unico, anche laddove gli abbandoni ricadessero in aree private, sussiste l'obbligo delle amministrazioni comunali di intervenire alla rimozione dei rifiuti in caso di inadempienza da parte dei soggetti privati obbligati. Nelle grandi città, gli abbandoni avvengono spesso nottetempo ed in aree periferiche o comunque poco frequentate, condizioni grazie alle quali gli autori possono garantirsi una sostanziale impunità. Difficilmente si riesce a risalire, nel caso di episodi isolati, ai responsabili di tali dismissioni illecite. Solo in quei luoghi ove il fenomeno si ripropone in forma endemica è possibile per le forze di polizia, attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettroniche dedicate, risalire all'identità degli autori. Pertanto oltre a rappresentare una sostanziale mancanza di senso della legalità, la questione si mostra anche come un profondo e alquanto diffuso problema sociale legato al livello di sensibilità che i cittadini mostrano rispetto alla tutela dell'ambiente.

3.5.1 Problematiche inerenti al conferimento nei centri di raccolta

I Centri di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aventi bacino di riferimento comunale o intercomunale, sono costituite da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati. Ai centri di raccolta sono conferiti in via preferenziale i rifiuti che per dimensioni, tipologia e caratteristiche di pericolosità non sono destinabili all'usuale circuito di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, quali rifiuti ingombranti (mobili, suppellettili, materassi, tendaggi), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), abiti, rifiuti legnosi, materiali e sostanze pericolose quali pile domestiche, batterie e accumulatori derivanti da manutenzioni "fai da te" delle autovetture e dei motoveicoli, lampade, batterie di cellulari, solventi, acidi, pesticidi, vernici, inchiostri, resine, e, entro certi limiti quantitativi definiti dai regolamenti

urbani di igiene urbana, rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da attività di piccola manutenzione edilizia "fai da te". I rifiuti sono conferiti a queste strutture in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (quali RAEE). Le caratteristiche realizzative e gestionali e i profili autorizzativi di queste tipologie di impianti sono state disciplinate dal D.M. Ambiente 8/4/2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", regolamento attuativo dell'art. 183, comma 1, lett. cc) del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, e ss.mm.ii.", successivamente oggetto di una modifica sostanziale con l'emanazione del D.M. Ambiente 13 Maggio 2009. La realizzazione dei Centri di Raccolta è soggetta ad approvazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Il soggetto che gestisce la stazione ecologica deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, in quanto effettuante attività di raccolta di rifiuti urbani. Nella fattispecie, il soggetto pubblico o privato che gestisce un centro di raccolta deve essere iscritto nella categoria 1 dell'Albo (Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), in una specifica sottocategoria istituita ad hoc proprio ai fini dell'inquadramento dei soggetti gestori di tali tipologie di impianti. Nei centri di raccolta comunali non è consentito il conferimento di rifiuti speciali, ovvero di provenienza non domestica, né tantomeno effettuare trattamenti (quali cernita, selezione, disassemblaggio) che vadano oltre alla semplice riduzione volumetrica finalizzata al trasporto e limitata ai soli rifiuti non pericolosi in quanto, altrimenti, gli stessi impianti sarebbero da considerarsi a tutti gli effetti effettuanti attività di gestione rifiuti e soggetti a specifica autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006. In tal senso nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani si instaura un sistema integrato articolato su due livelli, caratterizzato pertanto da un primo livello diffuso sul territorio (indicativamente con presenze in ogni singolo Comune o comunque con accessibilità ravvicinata per gli utenti di ogni Comune) costituito dai centri di raccolta di cui al D.M. 8/4/2008, con un secondo livello costituito da strutture aventi bacino territoriale di utenza più vasto (che possono opportunamente essere denominate "piattaforme", per distinguerle dalle prime), nelle quali possano essere abbinate le stesse funzioni svolte dai centri di raccolta ad attività di primo trattamento e lavorazione per il successivo avvio a recupero delle frazioni differenziate, come detto oggetto di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 quali impianti di trattamento, recupero o smaltimento. I centri di raccolta devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. Il Centro di Raccolta, nelle giornate e negli orari di apertura, è opportunamente presidiato da personale della Società o dell'ente gestore, opportunamente istruito allo scopo secondo un opportuno programma di formazione definito dallo stesso D.M. 8 Aprile 2018 e da

ulteriori determinazioni dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il centro di raccolta deve essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. La stazione ecologica deve essere dotata di:

- adeguata viabilità interna;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto; deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
- impianto di videosorveglianza attivo h24.

All'esterno dell'area del centro di raccolta devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche della struttura, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento. Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura del centro di raccolta al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il centro di raccolta consta, tra l'altro, delle seguenti aree:

- zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le

caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. All'interno della stazione ecologica non possono inoltre essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonchè dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. I rifiuti pericolosi nonchè i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura. Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è necessario adottare idonee procedure per evitare il loro accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del D.M. 185/2007. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita alla stazione ecologica non deve essere superiore a due mesi. La frazione organica umida conferita ai centri di raccolta comunali (costituita in prevalenza da rifiuti vegetali quali sfalci di potature, residui della manutenzione dei giardini ecc.) deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. I flussi di rifiuti in ingresso e in uscita devono essere contabilizzati attraverso specifiche procedure, in conformità con quanto previsto dal D.M. 8/4/2008. La gestione dei Centri di Raccolta può essere opportunamente ottimizzata attraverso l'impiego di tecnologie di automazione, orientate in particolare all'individuazione degli utenti conferenti i rifiuti e alla quantificazione dei singoli conferimenti. Sono infatti in tal modo resi possibili:

- la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi utenti, al fine anche dell'eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe diversificate per tipologie di rifiuti o utenze;
- l'attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad es. l'assegnazione di "punti" in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e la conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari;
- il controllo degli accessi, in termini numerici e quantitativi, da parte di alcune categorie produttrici di rifiuti comunque di origine domestica (quali ad es. giardinieri e imprese edili), e come tali conferibili nei Centri di Raccolta, al fine di prevenire conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai limiti definiti dai Regolamenti comunali di igiene urbana;
- la "messa in rete" dei centri di raccolta comunali nell'ambito di una rete vasta e integrata sul territorio, in modo tale da consentire a ogni utente l'accesso a una qualsiasi stazione ecologica presente su di un territorio più vasto (ad es., sull'intero territorio di un Ambito Territorale Ottimale o sull'intero territorio sovracomunale riconducibile ad una unica gestione).

L'automazione del centro di raccolta comporta indicativamente la sua dotazione di attrezzature quali: sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo, lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina, terminale e software di gestione, pesa di piccola portata; particolari semplificazioni anche impiantistiche possono essere comunque ricercate nell'ambito di stazioni ecologiche di ridotte dimensioni (assenza di sbarre, utilizzo di sistemi di lettura tessere e gestione dati particolarmente semplificati). La corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è assicurata dalla fornitura agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie e utenze non domestiche). In carenza di tale tessera, non è possibile l'accesso al Centro di raccolta (ad es. per le imprese artigiane o industriali che non possono pertanto conferire rifiuti non di provenienza urbana). Nel 2021 erano attivi, su tutto il territorio Nazionale, 4367 centri di raccolta, attivi in Italia dei quali 2632 erano al Nord, 751 al Centro e 984 tra Sud e Isole (fonte: Utilitalia). Il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018 (realizzato da "Occhio del Riciclone" e Utilitalia), stima che nel flusso dei rifiuti urbani, e in particolare nei Centri di Raccolta comunali, nelle Raccolte domiciliari di rifiuti ingombranti e nelle raccolte differenziate, vengono conferite ogni anno circa 600.000 tonnellate di beni durevoli che sono in buono stato, che sono preparabili per il riutilizzo senza interventi di riparazione o drastica igienizzazione e che sono pertanto facilmente collocabili sul mercato senza ulteriori operazioni di trattamento.

3.5.2 Criticità

Le peculiarità dei Centri di Raccolta di cui sopra determinano, tuttavia, una serie di criticità tali da pregiudicarne, sotto certi aspetti, l'efficacia, aprendo indirettamente la strada a fenomeni illeciti. In particolare:

- distribuzione poco omogenea dei centri di raccolta (si è già evidenziata la significativamente maggiore capillarità territoriale nelle regioni del Nord Italia, rispetto a quelle del centro, del sud e delle isole ove tale tipologia di impianti è meno diffusa);
- scarsa conoscenza dei cittadini della natura e della ubicazione di tali impianti, della funzionalità degli stessi, degli orari di apertura e della possibilità di accesso e fruizione degli stessi a titolo assolutamente gratuito (ciò è anche dovuto a campagne informative effettuate sul territorio in modalità talvolta poco efficace e/o poco frequente, se non del tutto inesistenti);
- concorrenza sleale del mercato parallelo dei materiali da recupero (ad es. i c.d. "rigattieri" o "svuotacantine", che spesso oltre a fornire un servizio "a domicilio" – evitando quindi al potenziale utente del centro di raccolta l'onere di trasportare i rifiuti all'impianto – offrono anche un piccolo corrispettivo in denaro per i mobili ritirati, evidentemente successivamente in qualche modo rivenduti o comunque destinati a qualche forma di riutilizzo);

– si riscontra inoltre una fenomenologia piuttosto diffusa relativa a "smantellamenti dolosi" di rifiuti ingombranti all'interno degli stessi centri di raccolta (in particolare nelle giornate e negli orari di chiusura, benché siano attive come detto telecamere di videosorveglianza), Nel corso del 2020 sono state registrate 5317 segnalazioni di accessi abusivi ai centri di raccolta volti all'effettuazione di attività di furto o di "cannibalizzazione" di rifiuti ingombranti (fonte: Utilitalia).

Le ultime due criticità segnalate contribuiscono ad alimentare il mercato parallelo, grazie alla connivenza di commercianti ed esportatori abusivi, trasportatori (spesso semplici rigattieri) e gestori di "impianti di recupero" ai margini della legalità. Si è pertanto costituita una zona grigia fatta di smaltimenti abusivi, esportazioni illegali verso Paesi terzi (in particolare Africa e Sud Est asiatico e dell'Africa, o anche semplicemente trattamenti non ottimali in impianti che, sebbene in possesso di regolare autorizzazione, non rispettano gli standard nazionali e comunitari di tutela ambientale e di riciclo. Fenomeno, quest'ultimo, che riguarda anche i RAEE, e comunque tutte le tipologie di rifiuti ingombranti dai quali le componenti di pregio (metallo, alluminio, rame) vengono separate in maniera sommaria, mentre quanto non immediatamente recuperabile (ad es. legno non riciclabile, metallo arrugginito, viene smaltito in maniera illegale, non di rado in vere e proprie discariche abusive. Anche in questo caso il danno non è solo ambientale ma economico, visto che operare al di sotto degli standard di legge permette agli attori del "canale informale" di offrire prezzi di gran lunga più vantaggiosi di quelli offerti dagli operatori che agiscono nella legalità essendo in possesso delle autorizzazione richieste e conformandosi alle prescrizioni delle normative ambientali vigenti e che, come se non bastasse, devono fare i conti anche con l'incertezza generata dalle oscillazioni dei valori di mercato delle materie prime seconde recuperate. Il già citato Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018 (realizzato da "Occhio del Riciclone" e Utilitalia) attesta il ruolo strategico dei Centri di Raccolta in un efficiente sistema integrato di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, nel quale i suddetti centri non sono affatto "alternativi" o "competitivi" rispetto alle altre modalità di raccolta, ma anzi sono essenziali nell'intercettazione di tipologie di rifiuti ingombranti che, qualora conferiti nella raccolta domiciliare, possono essere più facilmente oggetto di "prelievi impropri", alimentando il fenomeno dei flussi illeciti: dai dati riportati nel Rapporto Nazionale, infatti, si evince che nell'area metropolitana di Roma, laddove in rapporto alla popolazione vi è una minore presenza di Centri di Raccolta, il quantitativo di beni durevoli conferito ai Centri è inferiore di circa 3 volte rispetto a realtà urbane del Nord Italia dove funzionano sistemi di raccolta porta a porta e dove le piattaforme sono utilizzate stazione logistica intermedia nella raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. Nell'area metropolitana di Roma, pertanto, l'alternativa più comoda per il conferimento di gran parte dei beni durevoli (piccole e medie dimensioni) è ancora rappresentata dai contenitori stradali. Lo stesso Rapporto Nazionale attesta che il fenomeno del conferimento di beni durevoli riutilizzabili nei

contenitori stradali è molto contundente, e costituisce un indicatore della sua importanza nell'"economia informale" che si è sviluppata a partire da questa disponibilità. Si stima che nel 2008 siano stati conferiti nei contenitori stradali 33 milioni di oggetti annui riutilizzabili e con valore di mercato e in 10 milioni la quantità di oggetti sottratti dai contenitori dai "rovistatori informali", alimentatori dei flussi illegali (fonte: Occhio del Riciclone).

3.5.3 Proposte migliorative

Al fine di integrare efficacemente, su tutto il territorio nazionale, la rete impiantistica dei centri di raccolta comunali nel sistema di gestione integrata dei rifiuti è opportuno che le Amministrazioni si adoperino per la risoluzione delle problematiche suddette attraverso una serie di azioni migliorative della situazione attuale quali:

- superamento dell'attuale disomogeneità territoriale dei centri di raccolta comunali, aumentandone il numero e la potenzialità nei territori delle Regioni del Centro, del Sud e delle Isole;
- potenziamento della fruibilità dei centri di raccolta comunali, efficientando la viabilità di accesso;
- estensione degli orari e delle giornate di effettiva fruibilità;
- potenziamento degli organici degli addetti ai centri di raccolta, in modo tale che non di creino "code" di accesso, che potrebbero disincentivare i cittadini all'effettiva fruizione dei servizi offerti;
- potenziamento delle attività di informazione alla popolazione sull'attività dei centri di raccolta, sull'ubicazione e sugli orari di apertura;
- incentivazione economica dei conferimenti di rifiuti ingombranti (ad es. sconto sulla TARI per i cittadini che conferiscono autonomamente i propri rifiuti ingombranti sulla base del peso degli stessi);
- potenziamento dell'attività di sorveglianza e installazione di recinzioni più efficaci a scongiurare accessi impropri.

3.6 Problematiche inerenti la raccolta Porta a Porta

La raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, c.d. "porta a porta" o "PaP" è uno dei metodi consolidati attraverso il quale le società incaricate di svolgere il servizio di igiene urbana intercettano e raccolgono detti rifiuti direttamente presso il detentore. Sovente il servizio si svolge previa prenotazione (tramite form compilati in rete o attraverso contatti telefonici con appositi operatori) e fissazione di un appuntamento alla scadenza del quale il detentore dei rifiuti colloca il materiale di cui si deve disfare al piano stradale e li viene recuperato dagli addetti per essere condotto nei centri di raccolta. Di norma il servizio è gratuito. In alcuni casi viene richiesto il pagamento di un contributo se i rifiuti debbono essere ritirati al piano. Ovviamente attraverso questo meccanismo si tende ad agevolare quella parte di utenza che non ha possibilità di trasportare le proprie masserizie, delle quali si deve disfare, direttamente al centro di raccolta ed in tal modo si evita che tale materiale possa finire sotto il controllo di una filiera illecita con evidenti ricadute negative sul

piano ambientale a causa dei conseguenti abbandoni indiscriminati. Stante la validità del servizio vanno però analizzate alcune criticità che potrebbero condurre alla mancata funzionalità dello stesso e ad una scarsa adesione da parte dei cittadini. Analogamente a quanto illustrato in tema di limitazione agli accessi presso i centri di raccolta a coloro i quali non fossero in regola con il pagamento della Ta.Ri., anche in questo caso la medesima condizione tributaria giacente in capo al cittadino che necessita di disfarsi di rifiuti ingombranti rappresenterebbe una deterrenza tale da indurlo a rivolgersi al mercato parallelo. un secondo elemento di criticità potrebbe essere rappresentato dal cattivo funzionamento del servizio. Appuntamenti fissati lontani nel tempo o in orari e giornate non conciliabili con le esigenze dell'utenza farebbero naufragare la mission di questo meccanismo facendo volgere il richiedente verso altri operatori più pronti ma meno scrupolosi verso la tutela dell'ambiente. Un'ulteriore nota a dispetto di questo sistema potrebbe essere legata alla insufficiente informazione fornita dalle amministrazioni alla cittadinanza circa la possibilità di attingere a questo servizio o alla difficoltà a rivolgersi a questo, in particolare per le persone più anziane e meno propense all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. In conclusione, il meccanismo di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti presenta innegabili vantaggi per l'utenza e per la tutela dell'ambiente intesa come limitazione del fenomeno degli abbandoni a condizione che tale sistema funzioni in modalità tale da soddisfare da ogni punto di vista le aspettative di coloro che vi si rivolgono.

3.7. Problematiche inerenti la "raccolta informale" di beni riutilizzabili

Gli abbandoni illeciti di rifiuti ingombranti sono, a volte, attribuibili all'attività informale di microimprenditori che si dedicano alla vendita di beni riutilizzabili presso mercati delle pulci o altri canali di seconda mano. Le loro forme di approvvigionamento di questi beni spaziano dallo sgombero locali fino al rovistaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato. In un rapporto presentato al Comune di Milano nel 2018[20], l'Osservatorio del Riutilizzo di Occhio del Riciclone riferiva gli esiti di un'analisi di campo compiuta nel quartiere milanese di Giambellino assieme a due Assessori del Municipio Milano 6. Il quartiere era affetto da costanti e massicci abbandoni di rifiuti ingombranti. Nel rapporto dell'Osservatorio si legge che nel quartiere Giambellino:

- esiste un problema generale di decoro, dato da un evidente inadeguatezza del servizio di spazzamento così come dai cumuli di rifiuti differenziati e indifferenziati posizionati sul piano stradale dai condomini in applicazione del regolamento di raccolta rifiuti urbani; spesso i sacchetti così posizionati si caratterizzano per un alto livello di disordine e ingombro oltre che per l'inidoneità delle frazioni (umido mischiato con

[20] x

frazioni riciclabili, ecc..); AMSA non sarebbe tenuta a ritirare le frazioni inidonee ma una più rigida applicazione della regola incrementerebbe la durata di permanenza dei sacchetti sui marciapiedi contribuendo, allo stato attuale, a un ulteriore peggioramento delle condizioni globali di igiene e decoro. Ad aggravare pesantemente le criticità di igiene e decoro provocate dalle debolezze del servizio pubblico, si aggiunge il grave problema dei cumuli abusivi di beni durevoli, che spesso sono ingenti e che per ragioni da decodificare hanno un'alta concentrazione nella zona esaminata;

- una rapida analisi dei cumuli abusivi osservati ha mostrato l'esistenza di beni durevoli che in tutta evidenza sono il frutto di attività di sgombero locali (ad esempio, in uno dei cumuli osservati, i beni durevoli erano affiancati dai rifiuti inerti tipici di un lavoro di ristrutturazione); ma le composizioni merceologiche frutto dello sgombero locali hanno normalmente qualità molto più elevata rispetto a quella osservata. L'esclusiva presenza di beni durevoli di qualità non vendibile, lascia quindi supporre, con approssimazione vicina alla certezza, che non si tratti di "originale", ossia di raccolto "tale e quale", ma del frutto di previe selezioni dove i beni di maggiore qualità sono separati ed avviati a canali informali o semi-informali di distribuzione dell'usato. La bassa qualità delle merceologie osservate rende impossibile sostenere, anche parzialmente, il costo di una raccolta a partire dal prezzo di vendita di tali beni durevoli nei canali di distribuzione dell'usato;
- ad avvalorare l'ipotesi di una "scrematura" operata previamente, durante la visita è stato visto, proprio in una delle strade caratterizzate dalle accumulazioni abusive, un furgone con targa bulgara pieno di beni durevoli di maggiore qualità rispetto a quelli rinvenuti sul piano stradale. I beni presenti nel furgone (che includevano biciclette da riparare che normalmente hanno un florido mercato in Ungheria e altri paesi dell'est europeo) con ogni probabilità erano stati selezionati dalle stesse persone che poi hanno conferito abusivamente lo scarto nelle strade; non può comunque essere scartata l'ipotesi che i beni di maggiore qualità siano stati selezionati da terze persone a valle (ossia direttamente in strada), e non quindi a monte dai responsabili del conferimento abusivo, ma tale ipotesi è più improbabile data l'assenza di testimonianze relative a tale attività di rovistaggio; inoltre è plausibile che chi possieda un furgone come quello osservato si dedichi ad attività di sgombero piuttosto che di rovistaggio, essendo quest'ultima opzione più onerosa in termini di costo di transazione all'indietro/monte ore e meno redditiva rispetto a un servizio che può essere retribuito in sé ad aggiunta del ricavato della vendita dei beni di seconda mano;
- le testimonianze dagli assessori raccolte nel quartiere fanno pensare a una possibile origine del fenomeno legata all'esistenza di attività di "outsourcing informale" operate da imprese edili caratterizzate da un buon livello di formalizzazione ma che si avvalgono dell'attività informale di sgombratori di locali che li aiutano a gestire i beni di risulta (godendo

dei bassi prezzi del servizio dati dall'assenza di formalità e dal mancato di rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti);

- il quartiere ha in tutta evidenza un'alta quota di popolazione di fascia socio-economica bassa ("sottoproletariato") che vive in case popolari e occupazioni abitative; la concentrazione di quel tipo di scarti nella zona potrebbe essere parzialmente spiegato dall'esistenza di residenti che vivono grazie ad attività informali di sgombero locali. E l'impossibilità per tali operatori di conferire nella ricicleria comunale gestita da AMSA contribuisce probabilmente alla loro tendenza a trovare sbocchi impropri di conferimento;
- le testimonianze dei residenti hanno riferito anche di utenti dei servizi Caritas che fanno incetta di indumenti donati che poi abbandonano ciò che non gli interessa presso i cumuli di rifiuto urbano posizionati su piano stradale. Esiste poi il fenomeno degli assiepamenti nell'ingresso della ricicleria da parte di operatori informali che tentano di intercettare beni durevoli prima del loro conferimento tra i rifiuti urbani e i cui eventuali scarti forse contribuiscono alla crescita dei cumuli;
- l'approccio repressivo sembra allo stato attuale difficile da praticare; in passato è stato chiesto alle forze dell'ordine di ricostruire il numero delle targhe dei veicoli che scaricano i beni durevoli mediante i filmati delle videocamere posizionate nelle strade, ma le forze dell'ordine hanno risposto che tale lavoro di ricostruzione non può essere fatto; un approccio alla soluzione del problema fondato su repressione o maggior controllo è quindi difficile da applicare in assenza di piani e risorse speciali;
- a complicare la situazione, in termini soprattutto politici, è la lettura etnica che alcuni residenti danno al fenomeno: esiste infatti la percezione che a produrre i cumuli abusivi siano persone appartenenti al popolo rom o provenienti dall'Europa dell'Est.

La problematica rilevata nel quartiere Giambellino sembra essere emblematica di una situazione tipica delle grandi zone metropolitane di tutto il paese. Rete ONU, Associazione degli Operatori dell'Usato, ha riferito alla Commissione[21] che il settore italiano del riutilizzo impiega un numero di addetti compreso tra le 80.000 e le 100.000 unità. Il segmento più grande di questo universo sono gli operatori dell'usato ambulanti, la cui numerosità è stimata tra le 50.000 e le 80.000 unità. Rete ONU ha chiarito che solo un quinto degli operatori dell'usato ambulanti opera con legittima personalità giuridica. La ragione di tale informalità, secondo l'associazione, è data dal fatto che si tratta di commercianti inquadrati allo stesso modo di chi opera come ambulante nei mercati rionali, per almeno 5 giorni a settimana, con analoghi oneri contributivi. Tali oneri non sono sostenibili da un tipo di attività contraddistinta da una componente artigianale, nella fase di apprestamento del bene al riutilizzo (pulizia, stima, eventuale riparazione degli oggetti), da una raccolta che avviene nel periodo infrasettimanale soprattutto da cessioni da privati, e dal momento della vendita che avviene con periodicità settimanale. Tale attività genera un ebt (earnings before

taxation) medio che è quantificabile attorno ai 10.000 euro l'anno: un prelievo fiscale superiore alla metà di tale introito, quale è quello vigente, spinge di fatto, per un materiale istinto di sopravvivenza, alla dimensione del sommerso. L'emersione, qui, è un lusso che è evidente appannaggio dei più capaci, di chi è in grado di stare molto sopra la linea mediana. Nel segmento ambulanti l'informalità è diffusa anche a causa dell'informalità delle operazioni di approvvigionamento. Nel caso dello sgombero locali, si segnala l'abitudine diffusa di conferire i residui non riutilizzabili in modo improprio (producendo accumulazioni abusive di rifiuti o accedendo impropriamente ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani) laddove i costi di conferimento dei rifiuti speciali sono fuori dalla portata degli operatori o richiedono status formali difficili da raggiungere date le barriere d'accesso esistenti. Fattore decisivo nell'informalizzazione del lavoro tradizionale di raccolta di beni usati è stata l'abrogazione delle definizioni contenute negli articoli 121 e 124 del TULPS in seguito ai decreti applicativi della legge 114/98 sul commercio. Nel 2018, in audizione al Consiglio Comunale di Torino, il Presidente di Rete ONU Stillo ha ricordato che "nel 2001 il provvedimento di liberalizzazione di Bersani ha fatto sparire i cosiddetti 'centoventunisti', coloro che raccoglievano e rivendevano. Prima erano autorizzati, oggi non più". Nella sua relazione alla Commissione Rete ONU riferisce anche della pratica del rovistaggio nei contenitori stradali per il rifiuto indifferenziato, che è irregolare e genera problemi di decoro urbano ma, a quanto riferisce l'associazione, è problematica soprattutto per gli stessi rovistatori: sia in termini igienici che economici (il costo di transazione elevato riduce sotto ogni livello di dignità il rapporto tra ricavi e ore di lavoro); d'altronde, spiega Rete ONU, nel campo delle economie informali non delinquenziali è la forma più semplice per generare reddito di sussistenza per chi non accede al mercato del lavoro. L'assenza di tracciabilità delle merci, unita spesso all'informalità dell'esposizione delle merci, rende difficile per gli operatori dimostrare di fronte ai pubblici ufficiali, alle istituzioni e all'opinione pubblica, la profonda differenza tra la loro economia informale e fenomeni criminali come la ricettazione. Il Rapporto Nazionale del Riutilizzo 2018[22] fornisce una quantificazione del fenomeno del rovistaggio a Roma, a partire da dati rilevati nel 2008: nei cassonetti romani dell'indifferenziato venivano conferiti ogni anno 33 milioni di oggetti annui la quantità di beni durevoli riutilizzabili e con valore di mercato conferiti nei contenitori stradali; i rovistatori informali, circa 3000 in tutta la città e facenti capo a quasi 600 unità microimprenditoriali, sottraevano a tale flusso 10 milioni di oggetti, per poi rivenderli nei mercati delle pulci. Approfondendo l'argomento Rete ONU ha riferito che gli ambulanti del riutilizzo operano in mercatini di piazza, nei mercati rionali, in fiere organizzate, in mercati storici, in aree di libero scambio o informalmente nelle piazze e nelle strade. Esistono ambulanti generalisti che espongono beni di fascia bassa, media e alta; la grande maggioranza di questi beni è originata, anche se con differenti gradi di selezione, da operazioni di sgombero locali o dal rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Gli

[22] x

ambulanti hanno status da professionisti e da hobbisti, oppure sono informali; nel caso dell'Area di Libero Scambio di Torino, recentemente imitata a Palermo, gli informali sono stati oggetto di un processo di emersione e controllo e hanno uno status specifico che tiene conto della loro vulnerabilità e della difficoltà di affrontare le barriere d'accesso economiche richieste dallo status di professionista. Il fenomeno dell'informalità, che caratterizza fortemente questo segmento, afferisce alle operazioni di approvvigionamento (le operazioni di sgombero locali non sempre sono formalizzate e il rovistaggio nei cassonetti non è legale) o esposizione/vendita (in alcuni territori, e specialmente nelle grandi città, sono numerosi i mercati delle pulci informali). Nel suo Codice Etico Rete ONU fa una netta distinzione tra economie informali ed economie informali criminali: "sono mondi diversi che non possono essere semplicisticamente associati o messi in analogia solamente per il loro livello di incompatibilità con la normativa. Chi rovista in un cassonetto per trovare e vendere oggetti riusabili non può essere paragonato a chi smaltisce illegalmente e in grande scala rifiuti tessili nella Terra dei fuochi. Allo stesso modo il microoperatore che si fa aiutare dal proprio figlio adolescente per l'esecuzione di uno sgombero domestico, non è paragonabile con il grande operatore che ricondiziona beni usati in fabbrica con l'impiego di lavoro infantile". Secondo Rete ONU incentivare e agevolare gli operatori e le filiere dell'usato è legittimo ed è in linea con le indicazioni della direttiva 851/2018 che stabilisce che gli Stati membri "incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione". I soggetti vulnerabili che oggi operano nell'informalità possono essere ricondotti a uno status pienamente legittimo, controllato e non confondibile con le economie criminali grazie a una politica di emersione che abbassi le barriere d'accesso economiche all'inizio e allo svolgimento dell'attività, ad esempio: a) regolamentando i mercati rivolti ai consumatori finali (adottando Aree di Libero Scambio con finalità sociale e applicando gli schemi di concertazione finalizzati alla "Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato" indicati dall'articolo 7-sexies della L 13/2009); b) consentendo agli operatori dell'usato di conferire i residui della loro attività di raccolta nei centri di raccolta comunali; c) facendo EOW dei beni che oggi vengono raccolti abusivamente nei contenitori stradali del rifiuto indifferenziato. Il fenomeno dell'informalità nel settore del riutilizzo romano è descritto anche da un articolo apparso nel 2016 sulla rivista internazionale Waste Management & Research (WMR), che è un organo di ISWA. L'articolo, intitolato *"From collision to collaboration – Integrating informal recyclers and re-use operators in Europe: A review"*[23], include un resoconto della dinamica del settore del riutilizzo informale nella città di Roma: *"In 2009, a large number of the displaced (Roma) operators forced their way into conducting business in the Porta Portese Market, creating new incidents of destabilisation and conflict with the deeply rooted local operators. The leaders of the market went to the levels of individual*

[23] x